

originale2



STATUTO

ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE RICREATIVA MOZZATE APS

Art. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SPECIFICAZIONI

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. N. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni (in seguito denominato anche Codice Terzo Settore), un'Associazione di Promozione Sociale denominata "**Associazione Socio Culturale Ricreativa Mozzate APS.**" (d'ora in avanti l'Associazione).

Art. 2 – SEDE – DURATA

L'Associazione ha sede in Mozzate (Como). L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri Soci, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione:

- la promozione sociale, culturale e civile delle persone e in particolare di quelle anziane;
 - la promozione di una cultura positiva e attiva delle persone anziane;
 - l'integrazione sociale;
 - la promozione, la ricerca e la costruzione di relazioni interpersonali concrete e solidali tra le generazioni;
 - la beneficenza;
 - la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
 - l'impegno nel volontariato civile e solidale;
 - la tutela del diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità in particolar modo degli anziani;
 - il sostegno, la collaborazione e l'elaborazione di progetti, anche con le istituzioni pubbliche e le associazioni, volti a promuovere e assicurare condizioni di vita economiche e sociali adeguate e sufficienti per gli anziani;
 - la non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa;
 - la fruizione del valore sociale dell'esperienza oritiva, al fine di favorire l'aggregazione sociale, le attività culturali, ricreative e motorie correlate a benefici psico-fisici e lo stimolo dell'interesse e della vitalità, specialmente nelle fasce di popolazione più anziana;
 - le attività volte a promuovere e garantire la parità di genere;
 - l'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo.
- Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, nel pieno rispetto della loro dignità e libertà una o più delle seguenti attività d'interesse generale secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e aventi a oggetto:
- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e



della pratica del volontariato e delle altre attività d'interesse generale di cui all'art. 5, lettera "i" D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, ivi comprese:

- la complementare attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati;
- le attività ludico-motorie;
- la valorizzazione della gestione delle aree ortive nel rispetto dell'ambiente, quale esperienza di qualità rispetto ai temi dell'integrazione sociale e della lotta alla solitudine e all'emarginazione sociale, e l'organizzazione di attività culturali e ricreative intorno all'esperienza ortiva, in modo tale da dare alle persone (e, in particolare, a quelle più anziane) l'opportunità di sviluppare momenti di socialità, intrecciare relazioni interpersonali e, al contempo, di avvicinarsi ai valori ambientali ed ecologici connessi alla salvaguardia e al rispetto della natura;
- le attività turistiche d'interesse sociale, culturale o religioso di cui all'art. 5, lettera 'k' del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, ivi compresa la complementare attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici sempreché sia svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi come momento di socializzazione, miglioramento della salute e sviluppo culturale, e per il cui svolgimento non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione d'informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati;
- la promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali di cui all'art. 5, lettera 'w' del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 con particolare riguardo alla lotta contro l'isolamento e l'emarginazione sociale di chiunque, in particolare delle persone anziane ivi comprese la beneficenza, il sostegno a distanza, l'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate e la promozione della cultura della legalità.

Al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività e iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico a norma dell'art. 7 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle d'interesse generale precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto a esse, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile a norma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e individuabili dal Consiglio Direttivo con apposito atto come previsto all'art. 20 del presente Statuto.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscriverne in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

L'Associazione assicura i volontari di cui si avvale, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità



civile verso terzi. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche.

L'Associazione s'impegna ad accettare e osservare - per proprio conto e per conto dei propri soci - lo statuto, il regolamento, il codice etico, nonché le delibere degli Organi nazionali dell'associazione di promozione sociale a cui eventualmente aderisce e delle strutture territoriali di quest'ultima.

Art. 4 – SOCI

Il numero dei Soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che s'impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 5 – REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE DEI SOCI

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto e intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un'apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei Soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio Onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i Soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 (trenta) giorni, può proporre appello al Collegio dei Proibiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei Soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di Socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa e al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione e al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI

I Soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni Socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti,

per l'elezione degli Organi dell'Associazione stessa, nonché se di maggiore età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli Organi dell'Associazione.

Per i Soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto a essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, a una carica elettiva dell'Associazione.

I Soci hanno diritto a esaminare i libri sociali obbligatori - libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo,

dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali) - previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione.

I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso d'indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al Socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 7 – DOVERI DEI SOCI

I Soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli Organi associativi;
- a sottoscrivere eventuali dichiarazioni d'impegno in relazione a quanto sopra;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stabilita in funzione dei programmi di attività.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO – SANZIONI

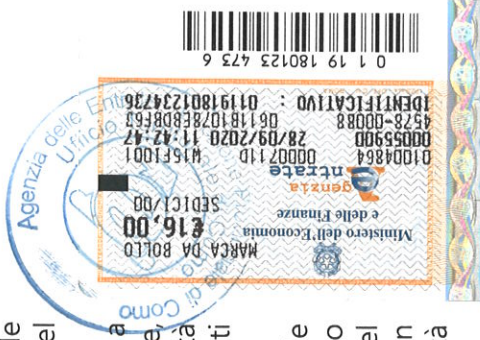
La qualifica di Socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto (per l'adesione all'Associazione) o per causa di morte.

Ciascun Socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui l'esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli Organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto;
- inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;





inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.

Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al Socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 (dieci) giorni, al Consiglio Direttivo, controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza d'istanze di riesame da parte del Socio, al termine del periodo di 10 (dieci) giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'Organo non sia istituito, all'Assemblea dei Soci che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 4 (mesi) decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, comporta l'automatica decadenza del Socio senza necessità di alcuna formalità.

I Soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del Socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11 del presente Statuto, le entrate e le rendite comunque conseguite.

Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 10 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei Soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.



Art. 12 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria – ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni – o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori a Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 13 – UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo, Organo di amministrazione;
3. il Presidente;
4. l'Organo di Controllo (ove nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore);
5. il Collegio dei Probiviri (ove nominato).

Art. 15 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

È il massimo Organo rappresentativo dei Soci dell'Associazione che la costituiscono. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria – ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni – o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo

ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie, o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno $\frac{3}{4}$ dei Soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ dei Soci aventi diritto.

Nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i Soci iscritti nel libro Soci da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun Socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare in Assemblea sino a un massimo di due Soci.

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano a distanza, per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei Soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es. comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei Soci presenti.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.



Art. 16 – I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria – ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni – o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
- approva i regolamenti interni;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
- delibera in merito all'eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne elegge i relativi membri;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei Soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
- può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.

Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 13 (tredici) eletti fra i Soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Art. 18 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci, chiamata a eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da 3 (tre) membri Soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti – per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 (tre) volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione.

Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato con avviso da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei membri con altre forme di pubblicità (quali, ad esempio a mezzo lettera, email o fax) da spedirsi non meno di 8 (otto) giorni prima della adunanza, dal Presidente. In caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a 2 (due) giorni.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. In questo caso, il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- il Presidente;
- uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle deliberazioni assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo Socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro Soci;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni, esperibili dall'Associazione;
- deliberare l'esclusione dei Soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun Socio;



compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

- elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria – ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni – o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai Soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 21 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica 3 (tre) anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.
- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione. In caso di assenza o d'impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 22 - SEGRETARIO

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23 – TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari e postali inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predisporre quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria – ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni – o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione – per l'approvazione – in Assemblea dei Soci

Art. 24 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 comma 2 del Codice del Terzo Settore e, nel qual caso, svolgerà le funzioni e i compiti attribuitigli dal Codice medesimo.

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, ovvero dal Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adequazione dell'assetto



organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali e in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

Dura in carica tre anni e i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del codice civile; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del codice civile.

Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 25 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla nomina del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non Soci.

Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come Socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del presente Statuto e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

Il Collegio dei Probiviri, senza alcuna formalità di procedura purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 (trenta)

giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 (quindici) giorni.

Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

Il ricorso al Collegio dei Proibitori costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono riconfermabili.

Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il Foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 26 – GRATUTA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 27 – INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA'

L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale o delle Unioni dei Comuni, ecc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche e in istituzioni e/o enti di previdenza e assistenza sociale, con cariche direttive in aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.

Ogni causa d'incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra.

Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno 3 (tre) volte consecutive.

Non possono, inoltre essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo soci che abbiano tra loro rapporti di coniugi, ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado. Tale causa d'incompatibilità determina l'ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci immediatamente al mandato), della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra.

Art. 28 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15.

La stessa Assemblea nomina uno (o più liquidatori), scelto anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estingua le obbligazioni in essere e deliberi anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

Art. 29 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (in particolare, la L. n. 106 del 6 giugno 2016 e il D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni) e, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.





Art. 30 – NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.
Resta inteso che:

- (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata e i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;
- (b) le clausole del presente Statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore devono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

IL PRESENTE STATUTO IN DATA 29/09/2020 E' STATO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE RICREATIVA MOZZATE APS, PER ADEGUAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.Lgs.N.117 DEL 3 LUGLIO 2017.

Mozzate, 29/09/2020

il Segretario
Marisa Cattaneo

Marisa Cattaneo

il Presidente
Paola Gola



Registrato a Como il 23/10/2020 al n. 2143
Serie 3° Esatti e 2° op. (Quaranta)

Firma su delega del Direttore Provinciale
Claudio Notti

ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE RICREATIVA MOZZATE APS
Sede Via S.Maria, 9 MOZZATE (Co) - Cod.Fiscale 95052840139
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
VERBALE n. 36

In data 29 Settembre 2020 alle ore 15,30, presso il Centro Civico di Via S. Maria,9 - Mozzate, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci, dell'Associazione Socio Culturale Ricreativa Mozzate APS, per discutere e deliberare sul il seguente O.D.G.:

1) APPROVAZIONE NUOVO STATUTO adeguato ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017)

2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime dei presenti assume la Presidenza dell'Assemblea Straordinaria il Presidente dell'Associazione Paola Gorla, il quale chiama alle funzioni di Segretario Marisa Cattaneo, l'Assemblea approva.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare a norma del vigente Statuto e che sono presenti n. 63 Soci.

Si procede alla proiezione del Nuovo Statuto, la cui copia è stata inviata per conoscenza ai Soci.

Dopo varie considerazioni sulle differenze dei vari articoli rispetto alla versione vigente, l'Assemblea è chiamata a sottoporre eventuali richieste di chiarimento e alla relativa approvazione, non essendoci domande in merito, si pone in votazione palese il Nuovo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime dei Soci presenti, delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente verbale.

Il Presidente viene incaricato di provvedere alla registrazione del Nuovo Statuto presso l'Agenzia delle Entrate.

Si sottolinea che l'Associazione è iscritta come APS. nel Registro Provinciale delle Associazioni, al n. CO17 sezione F (come da determinazione dirigenziale n.514 del 07/04/2008)

Null'altro a discutere e deliberare l'assemblea si chiude alle ore 17,00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Marisa Cattaneo

Marisa Cattaneo

Il Presidente

Paola Gorla

Paola Gorla

Mozzate, 29 settembre 2020

Registrato a Como il 13/10/2020 al n. 2149

Serie 3° Esatti e 01.00 (2020)



Firma su delega del Direttore Provinciale
Claudio Notti